



FIN CASSA

FIN CASSA Società di Mutuo Soccorso Autorizzata all'esercizio del mutuo soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818 - successive modifiche attuate dall'art.23 della Legge 17 Dicembre 2012 n.221, Conversione in legge, con modificazione del decreto legge 18 ottobre 2012,n179 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del paese.  
Sede in Via Giovanni Grilli n. 18, 48123 RAVENNA (RA),  
C.F./P.IVA : 02718550391 REA RA/225974,  
regolarmente Iscritta al MISE con numero iscrizione C138615  
Pec: fincassa@pec.it.

### ATTO N° A0305230050827

ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.LGS. 50/2016

Riferimento Proposta N° P2803230053974

SCHEMA TIPO 1.3 SCHEMA TECNICA TIPO 1.3	ATTO PER L'ANTICIPAZIONE LAVORI AI SENSI ART. 35 COMMA 18 D.LGS 50/2016		
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. 31 del 19 Gennaio 2018 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.			
ATTO N° A0305230050827	Rilasciato da FINCASSA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO		
Contraente (Obbligato principale) C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L.			C.F./P.I. 06025851210
Sede POMIGLIANO D'ARCO	Via/p.zza n.civico CORSO VITTORIO EMANUELE 41		Cap 80038
Stazione appaltante (Beneficiario) PROVINCIA DI PARMA		Sede PARMA 43123 PR	
Descrizione opera APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ISTITUTO P. GIORDANI DI PARMA (FIN. UE-NEXT GENERATION EU M4-C1-I.3.3.) CUP D98B2000103001 CIG 9321186605			Luogo di esecuzione Parma
Valore anticipazione concessa € 159.710,96 (Euro: centocinquantanovemila settecentodieci/96)	Data concessione	Tasso interesse 5% %	Somma garantita € 167.696,46 (Euro: centosessantasettemila seicentonovantasei/46)
Data inizio v. art. 2 Schema Tipo 1.3	Decorrenza 02/05/2023	Data cessazione v. art. 2 Schema Tipo 1.3	Scadenza 02/05/2024
Calcolo del Corrispettivo Corrispettivo finito dal 02/05/2023 al 02/05/2024 : € 1.000,00			

Emessa in tre esemplari ad un solo effetto in Ravenna il 03/05/2023

Il presente atto è assistito dalla coobbligazione di :

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia alla quale la presente Scheda risulta allegata. Le parti dichiarano, pena la decadenza della stessa, che alla data di emissione non vi sono inadempimenti.

C.L.P. COSTRUZIONI S.r.l.  
L'Amministratore

IL BENEFICIARIO

FINCASSA  
Il Presidente del C.d.A.

Il Presente Atto è compreso nelle Operazioni esente a norma dell'art. 10, 1 C.D.P.R. 633/72 e costituisce documento informatico valido e rilevante ai sensi e per gli effetti di Legge ex art. 20 Dlgs 82/05. Per verificarne la validità, digitare il numero nell'apposito campo sulla piattaforma [www.fincassa.it/cokfidi/check.aspx](http://www.fincassa.it/cokfidi/check.aspx) ed il Codice : 3974mjLNsZ

Sede legale: Via Giovanni Grilli N 18, 48123 RAVENNA - Codice Fiscale/Partita Iva: 02718550391  
Indirizzo Pec: fincassa@pec.it - Sito: www.fincassa.it - E-mail: info@fincassa.it

## CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E LA STAZIONE APPALTANTE

### Art. 1 - Oggetto dell'atto

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione erogata al Contraente, compresa la maggiorazione degli interessi legali nel periodo che decorre dalla data di erogazione sino alla data del rimborso.

### Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- decorre dalla data di stipula della concessione dell'anticipazione;
- cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e comunque alla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alla scadenza di cui al precedente punto b), può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

### Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica, è pari al valore dell'importo di anticipazione concesso, maggiorato del tasso legale di Interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Detto importo viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

### Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 e motivata con la ricorrenza dei presupposti per l'escussione della garanzia. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

### Art. 5 - Surrogazione

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

### Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede della Direzione.

### Art. 7 - Premio o Commissione

Il premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella Scheda Tecnica. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante. Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2. Il pagamento del premio, se non diversamente pattuito e/o autorizzato deve avvenire sul conto corrente della Società. Il Contraente una volta versato il corrispettivo della Società e questi ha emesso l'atto, non potrà in nessun caso, chiedere il rimborso del pagamento per l'atto emesso.

### Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

### Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

C.L.P. COSTRUZIONI S.r.l.  
L'Amministratore

IL BENEFICIARIO

FINCASSA  
Il Presidente del C.d.A.

## CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E IL CONTRAENTE

### Art. 10 - Calcolo del premio - Supplemento di premio

Il contraente, all'atto della stipulazione, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi dell'Art. 2 delle presenti Condizioni ed in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale. In caso di minore durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società. In caso di maggiore durata e comunque, fino a quando il contraente non presenti i documenti indicati nel successivo Art. 11, esso è tenuto al pagamento dei supplementi di premio, che sono dovuti in via anticipata. Il mancato pagamento del premio o dei supplementi di premio non può essere opposto al Beneficiario.

### Art. 11 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il contraente, per essere libero dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- L'originale della polizza restituita dal Beneficiario con annotazione di svincolo; oppure
- Una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

### Art. 12 - Controgaranzia

La Società avrà facoltà di chiedere al contraente - e questo sarà tenuto ad ottemperare alla richiesta - idonea controgaranzia fino all'importo garantito nei casi di:

- soppravvenuta insolvenza del contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione o cessione della ditta contraente.
- inadempienza del contraente in ordine al rimborso di qualsiasi altro credito vantato dalla Società nei suoi confronti;
- inadempienza del contraente in ordine al pagamento dei premi anche di proroga, relativi ad altre polizze stipulate con la Società.

La Società è autorizzata ad utilizzare dette somme per effettuare il pagamento dell'eventuale indennizzo richiesto senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal contraente.

### Art. 13 - Rivalsa - Surrogazione

Il contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente garanzia per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsivoglia eccezione, comprese quelle previste dall'Art. 1952 C.C. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.

### Art. 14 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente garanzia sono a carico del contraente.

### Art. 15 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla garanzia ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

### Art. 16 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dal presente atto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: [fincassa@pec.it](mailto:fincassa@pec.it). Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il contraente, il foro competente è quello di Ravenna.

Ravenna li 03/05/2023

C.L.P. COSTRUZIONI S.r.l.  
L'Amministratore

IL BENEFICIARIO

FINCASSA  
Il Presidente del C.d.A.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano di accettare le clausole del presente atto e di approvare specificamente quelle di cui agli artt. Art.1- Oggetto della garanzia Art.2- Durata della garanzia Art.3 Somma garantita - Art.4 Escussione della garanzia - Art.5 Surrogazione Art.6 Forma delle comunicazioni - Art.7 Premio o Commissione - Art.8 Foro competente Art.9 Rinvio alle norme di legge. - Art. 10 - Calcolo del premio - Supplemento di premio - Art. 11 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio - Art. 12 - Controgaranzia - Art. 13 - Rivalsa - Surrogazione - Art. 14 - Rivalsa delle spese di recupero - Art. 15 - Imposte e tasse - Art. 16 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

IL CONTRAENTE

IL BENEFICIARIO

FINCASSA  
Il Presidente del C.d.A.

C.L.P. COSTRUZIONI S.r.l.  
L'Amministratore